



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 5;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche e integrazioni, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in particolare, l'articolo 1, commi 1121 e seguenti, concernenti la revisione tariffaria INAIL*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1122, della citata legge n. 145/2018, che prevede, per ciò che concerne le minori entrate derivanti dalla revisione tariffaria, oltre alla riduzione delle risorse strutturali destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, per un importo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per gli anni 2020-2021, anche la riduzione delle risorse destinate allo sconto per prevenzione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 38/2000 per un importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1122, lettera c) della predetta legge n. 145 del 2018 che ha previsto una *“ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita: 1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a); 2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 1123, lettera b) della predetta legge n. 145/2018 che prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di rimodulare le percentuali di riduzioni del citato sconto per prevenzione in modo da assicurare la minore spesa per tale intervento per gli anni 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente *"Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"*;

VISTO l'articolo 23 *"Riduzione del tasso medio per prevenzione"* delle MAT (Modalità di Applicazione delle Tariffe) dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", approvate con il citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che, in particolare, prevede che *"l'INAIL in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro"* e che individua le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2020 di approvazione della determinazione INAIL n. 92 del 30 marzo 2020 concernente la conferma per il 2020, delle percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, di cui all'articolo 23 delle modalità per l'applicazione delle nuove Tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività", approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2018;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l'articolo 25, rubricato *"Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice Presidente del medesimo Istituto;

VISTA la deliberazione n. 89 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 30 marzo 2021;

VISTA la relazione tecnica del Direttore Generale dell'Istituto del 23 marzo 2021, allegata alla predetta deliberazione nella quale, è, tra l'altro, rappresentato che *“La situazione delle minori entrate complessive per il 2021, in proposito, è stata stimata in 600 milioni di euro (482 milioni a titolo di minori entrate per premi e 118 milioni per maggiori spese per prestazioni) e a parziale compensazione il comma 1122 dell'articolo 1 della citata legge n. 145/2018 ha previsto per il 2021 una riduzione delle risorse destinate allo sconto per prevenzione applicato sui premi pari a 50 milioni di euro (lettera b, punto 2), nonché una ulteriore riduzione di 25 milioni di euro, subordinata alla verifica sulle entrate per premi e contributi da effettuarsi unitamente al MEF (lettera c, punto 2).*

Il combinato disposto del punto 2 lettera b), comma 1122, con quanto previsto per le stesse finalità al punto 2 della lettera c) della legge in esame, comporterebbe, quindi, una riduzione delle risorse da destinare alle imprese che effettuano degli interventi in materia di salute e sicurezza, rispetto a quanto previsto in Tariffa, di 75 milioni di euro (da 215 milioni di euro a 140 milioni), con un taglio del 35%”;

VISTA, in particolare la relazione tecnica del Direttore Generale dell'Istituto del 23 marzo 2021, allegata alla predetta deliberazione nella quale, è, tra l'altro, rappresentato che *“Complessivamente, quindi, la stima delle risorse che vengono assorbite dalla riduzione si attesta in 140 milioni di euro, con una minore spesa per l'Istituto di 75 milioni, rispetto a quanto caricato in Tariffa in termini di oneri (215 milioni di euro), perfettamente in linea con quanto richiesto dall'articolo 1, comma 1122, senza necessità di apportare ulteriori correttivi; risultato, questo, che rende, inoltre, non necessaria la verifica di eventuali eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica per il 2021, per evitare l'ulteriore riduzione di 25 milioni di euro prevista dall'articolo 1, comma 1122, lettera c) della citata legge 145/2018. In conclusione, per l'anno 2021, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ha di fatto già “scontato” la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 1122 della legge 145/2018, lettere b) e c), a titolo di compensazione delle minori entrate della revisione tariffaria, come conseguenza dell'applicazione della nuova Tariffa dei premi, rendendo oggettivamente non più necessario l'intervento di rimodulazione dello sconto per prevenzione”.*

CONSIDERATO che la richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 89/2021, nel rilevare nelle premesse che:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- *“la stima delle risorse per il 2021 destinata allo sconto per prevenzione ai sensi del citato articolo 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, tenuto conto degli effetti negativi ipotizzati sugli imponibili retributivi a causa del brusco rallentamento delle attività economiche per la pandemia da SARS- CoV-2 e del monitoraggio delle domande presentate, è quantificabile in un valore complessivo di circa 140 milioni di euro”;*
- *“l’onere stimato per lo sconto per prevenzione relativo al 2021 risulta inferiore di 75 milioni di euro rispetto all’onere complessivo previsto per tale finalità nella tariffa vigente (215 milioni di euro)”;*
- *“la predetta minore spesa di 75 milioni di euro per lo sconto per prevenzione coincide con la riduzione complessivamente richiesta dall’articolo 1, comma 1122, della legge n. 145/2018 per compensare le minori entrate a seguito della revisione delle tariffe dei premi”;*
- *“conseguentemente, non risultano più necessari l’intervento di riduzione dello sconto, per prevenzione di 50 milioni di euro -attraverso la rimodulazione delle percentuali di applicazione, ai sensi del citato articolo 1, comma 1122 lettera b) della legge n. 145/2018- nonché l’ulteriore riduzione di 25 milioni di euro prevista dall’articolo 1, comma 1122, lettera c) della medesima legge n. 145/2018”;*

ha confermato “per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione di cui all’articolo 23 delle modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell’anno 2019”;

CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS-IGESPES, con nota n. 64804 dell’8 aprile 2021, ha rappresentato che *“Con tale determinazione si propone di confermare, come già effettuato per l’anno 2020, per l’anno 2021 la percentuale di sconto per prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del dlgs n. 38/2000, in ogni caso funzionale al conseguimento dell’obiettivo finanziario pari a 75 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 1, comma 1122, lettere b) e c) della legge n. 145/2018, anche per effetto dell’applicazione di tale percentuale ad una base ridotta, come illustrato dall’INAIL nella relazione tecnica di accompagnamento alla determinazione in esame, che conduce ora l’INAIL a stimare un onere per sconto per prevenzione inferiore alla stima originaria considerata nella revisione tariffaria operata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019”*

DECRETA

Articolo 1

(Percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2021)

1. E’ approvata la deliberazione n. 89 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 30 marzo 2021 concernente la conferma, per il 2021, delle percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, di cui all’art. 23 delle modalità per l’applicazione delle nuove Tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”, approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

e delle finanze del 27 febbraio 2019, nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2019, come indicate nella tabella di seguito riportata

lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 9 giugno 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Daniele Franco